

# COMUNE DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

## REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA LOCALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 06/06/1997

### *INDICE*

- CAPO I – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- CAPO II – Periodo di osservazione dei cadaveri
- CAPO III – Depositi di osservazione e obitorio
- CAPO IV – Trasporto dei cadaveri
- CAPO V – Trattamenti per la conservazione del cadavere
- CAPO VI – Disposizioni generali sul servizio del cimitero
- CAPO VII – Disposizioni tecniche generali sul cimitero
- CAPO VIII – Ossario comune
- CAPO IX – Inumazione
- CAPO X – Tumulazione
- CAPO XI – Cremazione
- CAPO XII – Esumazione ed estumulazione
- CAPO XIII – Rifiuti cimiteriali
- CAPO XIV – Sepolture private
- CAPO XV – Definizione dei manufatti per sepolture presenti nel cimitero comunale
- CAPO XVI – Loculi singoli
- CAPO XVII – Loculi accoppiati
- CAPO XVIII – Tombe giardino
- CAPO XIX – Cappelle gentilizie
- CAPO XX – Campate di famiglia
- CAPO XXI – Tombe di famiglia in cripta
- CAPO XXII – Cellette ossario e ossari di famiglia
- CAPO XXIII – Lapidi per caduti in guerra
- CAPO XXIV – Tumulazione dei cadaveri di religiosi e religiose
- CAPO XXV – Concessioni ultracinquantennali
- CAPO XXVI – Illuminazione votiva
- CAPO XXVII – Cippi monumentali
- CAPO XXVIII – Norme finali
- CAPO XXIX – Norma abrogativa

## **CAPO I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Art. 1**

1. La dichiarazione di morte deve essere presentata entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile, tramite l'ufficio anagrafe o l'ufficio di polizia municipale, da uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto e da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte ai sensi dell'art. 136 del T.U. n. 1238/1939.
3. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
4. In caso di decesso, senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

### **Art. 2**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

### **Art. 3**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'U.S.S.L..
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.S.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 4**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 nell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

### **Art. 5**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.d. 9 luglio 1939, n. 1238 nell'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizione stabilite dagli articoli precedenti.
2. I prodotti abortivi e feti, che non siano stati dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile, sono accolti in ossari, laddove l'U.S.S.L. abbia rilasciato i permessi di trasporto e seppellimento.

## **CAPO II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Art. 6**

1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

### **Art. 7**

1. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, salvo i casi di decapitazione, di maciullamento o di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.

### **Art. 8**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenta i segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano il Sindaco sentito il medico necroscopo può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

### **Art. 9**

1. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere e con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.
2. Uniche eccezioni si hanno nei casi di decesso con decapitazione o maciullamento o per speciali ragioni igieniche sanitarie di cui al precedente art. 8.

## **CAPO III – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

### **Art. 10**

1. Il Comune istituisce, nell'ambito del cimitero o in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, distinti locali da adibire a depositi di osservazione o a obitorio.
2. Il deposito di osservazione riceve le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignoti, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche a fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. L'obitorio assolve alle seguenti funzioni:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

- c) deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla U.S.S.L..

## **CAPO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 11**

1. Il trasporto delle salme avviene a cura e spese degli eredi del defunto.

### **Art. 12**

1. In caso di decesso nella pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato, polizia municipale), il comune dispone direttamente il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.
2. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
3. Gli oneri sostenuti dal comune per il trasporto di cui al comma 1. sono a carico degli eredi del defunto.

### **Art. 13**

1. L'autorizzazione al trasporto, salvo i casi di cui all'art. 7/2 del D.P.R. 285/1990 e per i quali è competente la U.S.S.L. e quelli di decesso sulla pubblica via o per accidente è rilasciata dal Sindaco anche per i luoghi di sepoltura situati fuori dal comune.

### **Art. 14**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 15**

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle U.S.S.L. che ne controlla almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### **Art. 16**

1. Le rimesse di carri funebri sono autorizzate dal Sindaco in osservanza delle norme degli strumenti urbanistici.

2. Esse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dalle U.S.S.L..

#### **Art. 17**

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto di cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

#### **Art. 18**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### **Art. 19**

1. Le caratteristiche costruttive per le bare atte al trasporto dei cadaveri devono rispettare le norme di cui agli articoli 30-31-32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 20**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/1990, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### **Art. 21**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, dalla U.S.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

#### **Art. 22**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

#### **Art. 23**

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è seguito da un Coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

### **CAPO VI – DISPOSIZIONE GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO**

#### **Art. 24**

1. Il Comune di Travagliato, a norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 è dotato di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

#### **Art. 25**

1. Nel cimitero sono ricevuti:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi avuto in esso la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 5;
  - e) i cadaveri degli ascendenti o discendenti in linea retta di 1° grado o del coniuge di cittadini residenti nel Comune che ne facciano espressa richiesta;
  - f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### **Art. 26**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che ne assicura altresì il servizio di custodia.
2. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico del cimitero sono determinati dal Sindaco.

### **Art. 27**

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 4, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo da quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 4, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono stati cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

### **Art. 28**

1. I registri indicati nell'art. 27 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### **Art. 29**

1. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 27.

2. In tal caso i registri di cui all'art. 27 sono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

3. Copia del supporto magnetico è consegnata all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI SUL CIMITERO**

### **Art. 30**

1. L'ufficio tecnico comunale è dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti comprese quelle di rispetto cimiteriale.

2. Tale planimetria è aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche o ampliamenti al cimitero esistente.

### **Art. 31**

1. Il servizio di custodia del cimitero è dotato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di una planimetria specifica con l'individuazione:

- a) dei campi di inumazione e dei campi degli indecomposti;
- b) dei loculi a concessione perpetua, e loro numerazione;
- c) dei loculi accoppiati a concessione cinquantennale;
- d) delle tombe giardino a concessione perpetua;

- e) delle tombe giardino a concessione novantanovenale;
- f) delle cappelle gentilizie a concessione perpetua;
- g) delle cappelle gentilizie a concessione novantanovenale;
- h) delle campate a concessione perpetua;
- i) delle campate a concessione novantanovenale;
- l) delle tombe di famiglia in cripta a concessione novantanovenale;
- m) degli ossari di famiglia a concessione cinquantennale;
- n) dei cippi a concessione cinquantennale;
- o) dei loculi a concessione cinquantennale;
- p) dei loculi a concessione trentennale;
- q) dei loculi a concessione decennale;
- r) dei loculi a concessione quinquennale;
- s) degli ossari comuni;
- t) degli ossari a concessione cinquantennale;
- u) degli ossari a concessione trentennale;
- v) dei loculi esistenti nella cripta della cappella Vantiniana;
- z) dei loculi delle Religiose suore;

2. Le planimetrie di cui al comma precedente, che rispecchiano la situazione delle concessioni cimiteriali alla data di adozione del presente regolamento, saranno aggiornate a seguito delle nuove norme di concessioni previste dai successivi articoli.

#### **Art. 32**

1. Il piano regolatore generale individua la zona di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli eventualmente preesistenti.

#### **Art. 33**

1. Il cimitero è approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

### **CAPO VIII – OSSARIO COMUNE**

#### **Art. 34**

1. Il cimitero è dotato di un ossario destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, non richieste dai famigliari per altra destinazione nel cimitero.

2. L'ossario è costituito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

### **CAPO IX – INUMAZIONE**

#### **Art. 35**

1. I campi di inumazione, individuati dalla planimetria di cui all'art. 31 del presente regolamento, sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da



una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 36**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo di marmo con incisa l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto e qualora richiesta viene posata la fotografia del defunto.
2. Le diverse forme del cippo che contraddistinguono le fosse in cui sono inumati cadaveri di persone di sesso maschile e femminile oltre dieci anni di età o di bambini di età inferiore ai dieci anni sono decise dalla Giunta Comunale.
3. Il costo dei cippi, forniti direttamente a cura del Comune, e della concessione decennale, non rinnovabile, è determinato con provvedimento della Giunta Comunale.

#### **Art. 37**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone oltre i dieci anni e di bambini di età inferiori devono rispettare le norme di cui agli articoli 72 e 73 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 38**

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 39**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Le casse devono, in ogni caso, rispondere ai requisiti di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO X – TUMULAZIONE**

#### **Art. 40**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa.

#### **Art. 41**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
3. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui al comma 8 dell'art. 40 del presente regolamento, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo.
4. E' consentita, fatta eccezione per i loculi a concessione trentennale e per quelli accoppiati, la collocazione di una cassetta di resti o di un'urna cineraria in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

### **CAPO XI – CREMAZIONE**

#### **Art. 42**

1. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.
2. Per il rilascio all'autorizzazione alla cremazione l'ufficio competente è tenuto a verificare la presenza di:
  - 1) documento nel quale sia espressa la volontà di cremazione.  
Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:
    - 1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o, reso depositato presso un notaio);
    - 1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vedasi art. 79/8 D.P.R. n. 285/1990) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del *de cuius*, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;
    - 1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione della stessa, fino all'ultimo istante di vita dell'associato;
  - 2) certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - 3) nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### **Art. 43**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
2. Tali urne sono accolte negli ossari a concessione cinquantennale o trentennale e seguono la disciplina degli ossari stessi.
3. Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è individuato dalla planimetria di cui al precedente.

### **CAPO XII – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### **Art. 44**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
3. Qualora si accerti che la mineralizzazione del cadavere è incompleta, il Sindaco prolunga il periodo di inumazione nei campi degli indecomposti.

#### **Art. 45**

1. Le salme possono essere esumate, prima del prescritto tempo di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture.

#### **Art. 46**

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

#### **Art. 47**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, quando la mineralizzazione del cadavere è incompleta, devono essere inumati nel campo degli indecomposti, per un periodo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione si provvede all'immediata raccolta dei resti mortali per deporli nell'ossario comune o in cellette o loculi avuti in concessione.

**Art. 48**

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, per volontà espressa dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo.

**Art. 49**

1. A tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione deve essere presente il competente personale dell'Azienda U.S.S.L..

**Art. 50**

1. A seguito di esumazione o estumulazione ordinarie, i resti mortali, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, possono essere avviati alla cremazione.

**CAPO XIII – RIFIUTI CIMITERIALI****Art. 51**

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 215 e sono smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

**CAPO XIV – SEPOLTURE PRIVATE****Art. 52**

1. Il comune non concede a privati ed a enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture private.

2. Il comune nei termini e con le modalità previste dai successivi articoli, concede in uso i manufatti per le sepolture direttamente realizzate dal comune stesso.

3. Le concessioni previste al comma 2 sono a tempo determinato.

4. Con l'atto della concessione, il comune può imporre ai concessionari determinati ulteriori obblighi, oltre a quelli previsti dal presente regolamento.

5. Non può essere fatta concessione di manufatti per sepolture a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Nel caso ciò si verificasse, la concessione è revocata immediatamente, il manufatto torna alla disponibilità del comune e nulla è dovuta al concessionario.

**Art. 53**

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme di resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

2. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

3. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture esistenti nel cimitero dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La loro costruzione e il loro uso, sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie, che ne richiedono la concessione e sui quali le stesse assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
5. Per la tumulazione in tali cappelle private occorre il nulla osta del Sindaco. La tassa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private è fissata nella misura di quella stabilita per l'uso di locali a concessione trentennale.
6. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 4, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
7. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero sono soggette alla vigilanza dell'autorità comunale.
8. Nel caso di abbandono delle cappelle private costruite fuori dal cimitero o comunque di decadenza della concessione, i resti delle salme sono tumulati negli ossari comuni o nelle cellette ossario del cimitero comunale. Qualora non sia completo il processo di mineralizzazione del cadavere, lo stesso sarà inumato nel campo degli indecomposti per il tempo necessario.

## **CAPO XV – DEFINIZIONE DEI MANUFATTI PER SEPOLTURE PRESENTI NEL CIMITERO COMUNALE**

### **Art. 54**

1. Per “loculo singolo” si intenda ciascuna nicchia dei colombari del cimitero destinata ad accogliere una sola bara.
2. Per “loculi accoppiati” si intendono le due nicchie abbinatae dei colombari del cimitero che hanno di norma in comune il portafiori.
3. Per “tomba giardino” si intende ciascun luogo di sepoltura per più salme sormontato da lastre di marmo e circondato da terreno coltivato a prato e con colture arboree di tipo ornamentale.
4. Per “cappella gentilizia” si intende l'edicola posta lungo i muri perimetrali del cimitero concessa in uso, di norma, a una sola famiglia che si assume l'onere delle finiture interne.
5. Per “campata di famiglia” si intende quella parte di costruzione compresa tra due piedritti consecutivi nella quale i loculi sono posti longitudinalmente.
6. Per “tomba di famiglia in cripta” si intende il complesso di loculi sotterraneo contraddistinto in superficie da lastre in marmo a edicola.
7. Per “celletta ossario” si intende il piccolo loculo nel quale si conservano le ossa di un defunto raccolte in una cassetta di zinco.
8. Per “ossari di famiglia” si intendono i loculi in cui possono essere raccolti i resti di un massimo di dieci cadaveri.

## **CAPO XVI – LOCULI SINGOLI**

### **Art. 55**

1. La concessione di loculi singoli è disposta per i cadaveri delle persone di cui all'art. 25 del presente regolamento, dietro espressa richiesta del coniuge o, in mancanza, del

parente più prossimo e a seguito del pagamento degli oneri stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. La concessione ha la durata di trent'anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo massimo di cinque anni.

#### **Art. 56**

1. Alla scadenza della concessione si procede d'ufficio alla estumulazione ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento.

#### **Art. 57**

1. A cura del comune il loculo è chiuso con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 40 del presente regolamento.

2. A tale chiusura si aggiunge, sempre a cura del comune, una piastra di marmo su cui sono posti:

- a) la fotografia del defunto, o in mancanza, un simbolo in bronzo che distingua se il defunto è un adulto o un bambino;
- b) iscrizioni in bronzo recanti il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto;
- c) un portafiori e una lampada votiva.

3. Le caratteristiche della fotografia delle iscrizioni e di ogni altro accessorio da posare sulla lapide sono definite dalla Giunta Comunale, nel rispetto della uniformità e della continuità di linguaggio, anche architettonico del cimitero.

4. Il comune può concedere il rifacimento della piastra di marmo al concessionario o ai suoi eredi, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo.

#### **Art. 58**

1. La concessione dei loculi singoli è effettuata nel rigoroso rispetto della numerazione progressiva stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso di più decessi nel medesimo giorno, i defunti sono tumulati secondo l'ordine cronologico di morte certificata dal medico necroscopo.

#### **Art. 59**

1. Nel caso di estumulazione di feretri destinati dal loculo singolo ad essere trasportati in altre sepolture del cimitero a concessione onerosa, il comune riconosce al concessionario o ai suoi eredi la restituzione dei seguenti importi:

- a) il 75% di quanto versato per la concessione del loculo singolo se questo viene rimesso alla disponibilità del comune entro tre mesi dalla tumulazione;
- b) il 50% di quanto versato per la concessione del loculo singolo se questo viene rimesso alla disponibilità del comune entro sei mesi dalla tumulazione;
- c) il 25% di quanto versato per concessione del loculo singolo se questo viene rimesso alla disponibilità del comune entro un anno dalla tumulazione.

2. La restituzione di cui al precedente comma riguarda solo l'importo della concessione al netto delle tasse e imposte contrattuali e non anche i costi di estumulazione e quelli della lapide e delle relative iscrizioni che restano in capo al concessionario o ai suoi eredi.

## **CAPO XVII – LOCULI ACCOPPIATI**

### **Art. 60**

1. L'assegnazione dei loculi accoppiati è stabilita dalla Giunta Comunale a seguito degli esiti di bando di concorso.
2. La concessione ha una durata cinquantennale. Non è rinnovabile e neppure prorogabile.

### **Art. 61**

1. I loculi accoppiati sono destinati alla esclusiva tumulazione dei nominativi indicati nel contratto di concessione. Uno di questi deve essere premorto e tumulato nel cimitero di Travagliato, in ogni caso le salme da traslare in questi loculi non possono essere state tumulate in altri loculi per un periodo eccedente i vent'anni.
2. Alla scadenza della concessione si procede alla estumulazione dei cadaveri, in ogni caso, e trovano applicazione le norme di cui al capo XII del presente regolamento.
3. Nel caso in cui la scadenza della concessione non abbia consentito la tumulazione di un cadavere per il periodo di trent'anni, questo su richiesta dei familiari o, comunque, degli eredi potrà essere tumulato in un loculo singolo fino a che la somma dei due periodi di tumulazione non raggiunga i 35 anni. Gli oneri della relativa concessione sono stabiliti con specifico provvedimento della Giunta Comunale.

### **Art. 62**

1. La chiusura dei loculi e le iscrizioni sulle lapidi, seguono la normativa di cui al precedente art. 57 del presente regolamento, fatta eccezione del portafiori previsto unico per i due loculi accoppiati.

### **Art. 63**

1. Gli oneri di concessione sono stabiliti dalla Giunta Comunale e sono versati al momento della concessione stessa.

### **Art. 64**

1. Nel caso di estumulazione di salme, prima della scadenza della concessione, perché possano essere traslate nelle sepolture delle tombe giardino o delle campate di famiglia o delle tombe in cripta o, infine, delle cappelle gentilizie, il comune riconosce al concessionario un'indennità così formata:
  - a) da una quota fissa di £. 200.000;
  - b) da una quota variabile, pari a un quarto dell'importo annuo della concessione (vigente al momento della richiesta), moltiplicato per il numero degli anni residui.
2. Anche nel caso di rinuncia alla concessione e della rimessa alla disponibilità del comune dei loculi accoppiati, in quanto la tumulazione del secondo cadavere verrebbe ad essere inferiore ai trent'anni, viene riconosciuta una indennità nella misura di cui al comma precedente del presente articolo.

## **CAPO XVIII – TOMBE GIARDINO**

### **Art. 65**

1. L'assegnazione delle tombe giardino è stabilita dalla Giunta Comunale a seguito degli esiti di apposito bando di concorso.
2. La concessione ha la durata di 99 anni ed è rinnovabile alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Non è consentito richiedere l'assegnazione di più di una tomba giardino da parte di un unico concessionario.
4. La stessa tomba giardino può essere assegnata a un massimo di due concessionari, qualora gli stessi presentino una medesima domanda a firma congiunta e predefiniscano i loculi di rispettiva concessione.
5. Gli oneri di concessione sono versati al momento della concessione stessa o in un tempo successivo, da determinarsi da parte della Giunta Comunale, tenendo conto degli interessi legali.

### **Art. 66**

1. Per tutta la durata della concessione non è possibile mutare forma, colore e numero delle lastre di marmo poste a sigillo della tomba giardino.
2. E' consentita una pavimentazione ai bordi della tomba giardino con un sestino (misura: cm. 7x4x28). La pavimentazione sul bordo frontale non può superare la misura di cm. 28.
3. E' consentita, altresì, la costruzione di un monumento funerario, previa approvazione del progetto relativo da parte della Commissione Edilizia. L'ingombro del monumento non può superare la larghezza della tomba giardino (compresa la pavimentazione), non può essere più profondo di mt. 1 né superare l'altezza di mt. 2.
4. Per ciascun defunto tumulato nei loculi della tomba giardino è consentita la posa della fotografia, l'iscrizione del nome, e del cognome e della data di nascita e di morte. Non possono essere posate fotografie, né fatte iscrizioni per defunti in numero superiore alla ricettività della tomba di famiglia.
5. Tutte le spese di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono a carico dei concessionari o dei loro eredi, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti della tomba giardino.
6. Le opere di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di autorizzazione e, comunque entro un mese dall'inizio lavori.

### **Art. 67**

1. Nelle tombe giardino sono tumulati, dietro espressa richiesta dei concessionari o dei loro eredi e, se del caso, con il consenso scritto del coniuge o, in mancanza del parente più prossimo, i cadaveri delle persone di cui all'art. 25 del presente regolamento.

### **Art. 68**

1. Si intendono approvati i monumenti, le iscrizioni e le pavimentazioni realizzati e autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nel caso in cui si provvedesse a una modifica dell'esistente, i concessionari e i loro eredi, devono conformarsi alle norme del presente regolamento.



#### **Art. 69**

1. Alla scadenza della concessione la tomba giardino e le aree di pertinenza per la pavimentazione e per la costruzione del monumento funerario, tornano nella piena disponibilità del comune. I manufatti autorizzati dall'Amministrazione, qualora non fossero rimossi dai concessionari o loro eredi entro la scadenza della concessione diverranno di proprietà comunale.

### **CAPO XIX – CAPPELLE GENTILIZIE**

#### **Art. 70**

1. L'assegnazione delle cappelle gentilizie è stabilita dalla Giunta Comunale a seguito degli esiti di apposito bando di concorso.
2. La concessione ha durata 99 anni ed è rinnovabile alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. La stessa cappella gentilizia può essere assegnata a un massimo di due concessionari, qualora gli stessi presentino una medesima domanda a firma congiunta e pre-definiscono i loculi di rispettiva concessione.
4. Gli oneri di concessione sono versati al momento della concessione stessa o in un tempo successivo, da determinarsi da parte della Giunta Comunale, tenendo conto degli interessi legali.

#### **Art. 71**

1. Entro sei mesi dalla concessione deve essere presentato alla Commissione edilizia il progetto per le finiture interne, le cui opere devono essere ultimate entro 18 mesi dall'approvazione del progetto.
2. L'autorizzazione alle opere di cui al precedente comma è rilasciata dal Sindaco.
3. Le cappelle gentilizie, date in concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere ultimate entro 18 mesi.
4. Il non rispetto dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza della concessione della cappella gentilizia. E' data facoltà al Sindaco, previa diffida, su motivata richiesta, di prorogare i termini di cui ai commi 1 e 3 fino ad un massimo di sei mesi.
5. Qualsiasi modifica interna della cappella gentilizia è soggetta all'autorizzazione di cui al precedente comma 2.
6. E' consentita l'installazione di un contatore privato per illuminazione di lampade votive con potenza massima di 0,5 Kw.

#### **Art. 72**

1. Nelle cappelle gentilizie sono tumulati, dietro espressa richiesta dei concessionari o dei loro eredi e, se del caso, con il consenso scritto del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo, i cadaveri delle persone di cui all'art. 25 del presente regolamento.

#### **Art. 73**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle gentilizie, sia interna che esterna, è posta a carico dei concessionari o dei loro eredi.
2. Sul fronte delle cappelle gentilizie è consentita un'iscrizione in bronzo che riporti il nome delle famiglie concessionarie. Tale iscrizione è autorizzata dal Sindaco.

## **CAPO XX – CAMPATE DI FAMIGLIA**

### **Art. 74**

1. L'assegnazione delle campate di famiglia è stabilita dalla Giunta Comunale a seguito degli esiti di apposito bando di concorso.
2. La concessione ha la durata di 99 anni ed è rinnovabile alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Non è consentito richiedere l'assegnazione di più di una campata di famiglia da parte di un unico concessionario.
4. La stessa campata di famiglia può essere assegnata a un massimo di due concessionari, qualora gli stessi presentino una medesima domanda a firma congiunta e pre-definiscano i loculi di rispettiva concessione.
5. Gli oneri di concessione sono versati al momento della concessione stessa o in un tempo successivo da determinarsi da parte della Giunta Comunale, tenendo conto degli interessi legali.

### **Art. 75**

1. Sul fronte delle campate di famiglia è consentita un'iscrizione in bronzo che riporti il nome delle famiglie concessionarie. Tale autorizzazione è autorizzata dal Sindaco.
2. Per ciascun defunto, tumulato nei loculi della campata di famiglia, è consentita la posa della fotografia, l'iscrizione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte. Non possono essere posate fotografie né fatte iscrizioni per defunti in numero superiore alla ricettività della campata di famiglia.

### **Art. 76**

1. Nelle campate di famiglia sono tumulati, dietro espressa richiesta dei concessionari o dei loro eredi e, se del caso, con il consenso scritto del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo, le salme delle persone di cui all'art. 25 del presente regolamento.

### **Art. 77**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle campate di famiglia è posta a carico del concessionario o dei loro eredi.

## **CAPO XXI – TOMBE DI FAMIGLIA IN CRIPTA**

### **Art. 78**

1. L'assegnazione delle tombe di famiglia in cripta è stabilita dalla Giunta Comunale a seguito di apposito bando di concorso.
2. La concessione ha la durata di 99 anni ed è rinnovabile alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Non è consentito richiedere l'assegnazione di più di una tomba di famiglia in cripta da parte di un unico concessionario.
4. La stessa tomba di famiglia in cripta può essere assegnata a un massimo di due concessionari, qualora gli stessi presentino una medesima domanda a firma congiunta e pre-definiscano i loculi di rispettiva concessione.

5. Gli oneri di concessione sono versati al momento della concessione stessa o in un tempo successivo da determinarsi da parte della Giunta Comunale, tenendo conto degli interessi legali.

#### **Art. 79**

1. Nelle tombe di famiglia in cripta sono tumulati, dietro espressa richiesta dei concessionari o dei loro eredi e, se del caso, con il consenso scritto del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo, i cadaveri delle persone di cui all'art. 25 del presente regolamento.

#### **Art. 80**

1. Sul fronte delle tombe di famiglia in cripta è consentita un'iscrizione in bronzo che riporti il nome delle famiglie concessionarie. Tale iscrizione è autorizzata dal Sindaco.

2. Per ciascun defunto tumulato nei loculi della tomba di famiglia in cripta è consentita la posa della fotografia, l'iscrizione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte. Non possono essere posate fotografie né fatte iscrizioni per defunti in numero superiore alla ricettività delle tombe di famiglia in cripta.

#### **Art. 81**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba di famiglia in cripta è posta a carico dei concessionari o dei loro eredi.

### **CAPO XXII – CELLETTE OSSARIO E OSSARI DI FAMIGLIA**

#### **Art. 82**

1. Il cimitero è dotato di cellette ossario e di ossari di famiglia destinate a raccogliere le urne cinerarie o le cassetine di zinco di cui all'art. 46 del presente regolamento.

2. Gli oneri di concessione delle cellette ossario sono stabiliti dalla Giunta Comunale e sono versati all'atto della concessione stessa.

#### **Art. 83**

1. E' consentita la posa della fotografia del defunto e l'iscrizione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del medesimo.

#### **Art. 84**

1. La concessione delle cellette ossario, di durata ventennale, è effettuata nel rigoroso rispetto della numerazione progressiva stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso di concessione di cellette ossario per urne cinerarie, contenenti le ceneri di defunti deceduti nel medesimo giorno, la concessione segue l'ordine cronologico di morte certificata dal medico necroscopo.

3. Nel caso di concessione a seguito di più esumazioni o estumulazioni ordinarie da effettuarsi nel medesimo giorno o nell'arco di un periodo programmato, la concessione segue l'ordine cronologico di morte così come risultante da registri di morte.

#### **Art. 85**

1. La concessione degli ossari di famiglia, di durata cinquantennale, è effettuata secondo l'ordine delle richieste pervenute al protocollo del comune di Travagliato.
2. Negli ossari di famiglia possono essere tumulati i resti dei cadaveri delle persone di cui all'art. 25 del presente regolamento, dietro espressa richiesta dei concessionari o dei loro eredi e, se del caso, con il consenso scritto del coniuge o, del parente più prossimo.
3. In ciascun ossario di famiglia possono essere tumulate fino a un massimo di n. 10 cassettoni o urne cinerarie.
4. Sulla lapide di ciascun ossario di famiglia possono essere posate le iscrizioni per un massimo di due nominativi di famiglia, da indicarsi la momento della concessione.

### **CAPO XXIII – LAPIDI PER CADUTI IN GUERRA**

#### **Art. 86**

1. Per ricordare i propri caduti di tutte le guerre il comune a propria cura e spese, anche su richiesta di cittadini travagliatesi, può provvedere – per ogni defunto – all'assegnazione di una lapide con la posa della fotografia e l'iscrizione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte.
2. La posa delle lapidi è deliberata dalla Giunta Comunale.

### **CAPO XXIV – TUMULAZIONE DEI CADAVERI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE**

#### **Art. 87**

1. Il comune può riservare particolare loculi e cellette ossario per la tumulazione delle salme dei Religiosi e delle Religiose, nati a Travagliato o residenti a Travagliato o che qui abbiano prestato la loro opera.
2. Alla Giunta Comunale è delegato il compito di individuare tali loculi e cellette ossario e di provvedere alla posa delle lapidi, di fotografie e iscrizioni.
3. All'interno della chiesetta del cimitero, la Giunta può precedere alla posa di fotografie e di iscrizioni di Religiosi, anche non tumulati nel cimitero comunale, ma che si ritenga doveroso ricordare per il servizio reso alla comunità.

### **CAPO XXV – CONCESSIONI ULTRACINQUANTENNALI**

#### **Art. 88**

1. I titolari di concessioni ultracinquantennali o i loro eredi sono tenuti, a richiesta del comune, a produrre il titolo di concessione.
2. La mancata presentazione del titolo equivale a rinuncia della concessione stessa e il comune rientra nella piena disponibilità del manufatto.
3. La richiesta di cui al comma 1 può essere fatta, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
4. Alla scadenza di ogni trentennio della concessione, gli interessati ne richiedono la conferma, al fine di porre l'Amministrazione nella condizione di individuare le persone obbligate e tenute alla cura della tomba. La mancanza di tale domanda costituisce legale presunzione di abbandono e, quindi, la sepoltura e i relativi manufatti cadranno nella libera disponibilità del Comune.

#### **Art. 89**

1. Le concessioni, anche quelle perpetue, riflettono un demanio in commerciabile e imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità aventi in concessione o di concessioni pluriennali, il Comune rientra nel pieno possesso d'uso del posto o dei posti rinunciati o abbandonati.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il Comune viene automaticamente anche in proprietà e in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione.

## **CAPO XXVI – ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Art. 90**

1. Per ciascuna concessione, ad eccezione di quelle dei campi di inumazione, del cinerario comunale e dell'ossario comune, il Comune assicura un punto di illuminazione votiva.

### **Art. 91**

1. La Giunta Comunale determina le modalità, i costi di gestione e i canoni da applicare ai singoli concessionari per il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale.

## **CAPO XXVII – CIPPI COMMEMORATIVI**

### **Art. 92**

1. Il Comune può concedere per cinquant'anni l'uso di mq. 1 per la posa del cippo commemorativo di proprietà del concessionario.
2. La concessione è deliberata dalla Giunta Comunale a seguito degli esiti di apposito bando di concorso, previa definizione da parte del Consiglio Comunale delle aree da destinare a tale scopo.
3. Il progetto del cippo commemorativo deve essere presentato alla Commissione edilizia e realizzato nel termine perentorio di tre mesi dall'autorizzazione.

### **Art. 93**

1. Al termine della concessione, qualora non ne sia richiesto il rinnovo, il cippo diviene proprietà del Comune, che ne dispone con libertà di cessione o di concessione a chiunque, nei modi e nei termini pre-stabiliti dal Consiglio Comunale.

### **Art. 94**

1. I cippi commemorativi, esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento e per i quali si è provveduto alla concessione cinquantennale dell'area, qualora non siano rimossi dai proprietari entro i termini di scadenza della concessione in essere, e non ne sia richiesto il rinnovo rientrano nella normativa di cui al precedente art. 93.
2. Non è consentita la costruzione né la posa di alcun manufatto sull'area data in concessione per la posa dei cippi commemorativi.

## **CAPO XXVIII – NORME FINALI**

### **Art. 95**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere realizzata nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

### **Art. 96**

1. La Giunta, sentiti i capigruppo, adotta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento un disciplinare contenente le modalità circa la composizione e le caratteristiche delle lapidi, i loro accessori e le iscrizioni consentite sulle lapidi e sui vari manufatti realizzati nel cimitero. Il disciplinare, pur nella diversità dei manufatti, dovrà garantire una continuità di linguaggio architettonico vigente nel cimitero.

2. Fino all'adozione del disciplinare di cui al precedente comma, restano in vigore gli atti amministrativi che disciplinano attualmente la materia.

### **Art. 97**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

## **CAPO XXIX – NORMA ABROGATIVA**

### **Art. 98**

1. Al momento della entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti amministrativi che prevedono disposizioni contrarie e/o incompatibili rispetto alla normativa qui contenuta.